
PONTIFICIA COMMISSIO CODICI JURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO

NUNTIA



NUNTIA

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI JURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO

I

G, PIODA - Copisteria Tipografia - Roma Viale Ippocrate, 57 - 61 🕿 423,608

PRESENTAZIONE

====

Questo primo numero dei "Nuntia" vuole essere l'inizio di un fattivo colloquio tra questa Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale e tutti coloro che sono interessati alla Legislazione canonica sia perchè presiedono a Chiese Orientali sia perchè studiosi del Diritto.

La Commissione, essendo a servizio della Chiesa, si augura di trovare interesse e suggerimenti costruttivi.

Elevando un filiale pensiero di gratitudine al Santo Padre il Papa Paolo VI, che nella Sua sollecitudine per tutte le Chiese ha voluto ascrivere tra le Sue benemerenze anche la costituzione di questa Commissione, tengo ad esprimerGli pubblicamente il plauso di tutto l'Oriente Cattolico.

Il Signore ci voglia aiutare per le preghiere della Madre di Dio e di tutti i Santi.

21 novembre 1973. Presentazione della Madre di Dio al Tempio.

+ Giuseppe Card. Parecattil

Metropolita di Ernakulam

Presidente

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.

La Commissione è stata istituita con lettera del Segretario di Stato di Sua Santità S.E. Card, Giovanni Villot al Card. Giuseppe Parecattil, nominato Presidente della Commissione.

La lettera è del seguente tenore:

10 giugno 1972

Signor Cardinale,

Come è già stato comunicato all'Eminenza Vostra Reverendissima, il Santo Padre Si è degnato di costituire la Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale e di nominare Vostra Eminenza Presidente della medesima. Essa avrà il compito di preparare, alla luce soprattutto dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la riforma del "Codex Juris Canonici Orientalis" sia nelle parti già pubblicate con quattro Motu Proprio ("Crebrae allatae sunt", "Sollicitudinem nostram" "Postquam Apostolicis Litteris" e "Cleri Sanctitati") sia nelle restanti parti, già ultimate, ma non ancora pubblicate.

Con la costituzione della presente Commissione viene a cessare la precedente benemerita Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale.

Fanno parte della nuova Commissione tutti i Patriarchi Orientali; gli Em. mi Cardinali: Giovanni Villot, Massimiliano de Furstenberg, Agnelo Rossi, Pericle Felici, Giovanni Willebrands, Antonio Samorè; gli Ecc. mi Vescovi: Hermaniuk, Yemmeru, Thangalathil, Sipovic, Stratiew, Gad, Perniciaro, Cristea, Kocisko, Rusnack, Dudas,

Alla direzione della Commissione sono chiamati, oltre l'Eminenza Vostra in qualità di Presidente, S.E. Mons. Ignazio Mansourati, Vice-Presidente, e Padre Zuzek, Pro-Segretario.

Ho il piacere di rimetterLe, qui accluso, il Biglietto di nomina per l'Eminenza Vostra, mentre formulo i migliori auguri per l'alto incarico affidatoLe dal Santo Padre.

Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima

Dev. mo in Domino

G. Card. Villot

PRESIDENZA - MEMBRI - SEGRETERIA

(Da "Osservatore Romano" 16 giugno 1972.)

Il Santo Padre, in sostituzione della Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, ha costituito la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, sia nelle parti in vigore sia nelle restanti, già ultimate, ma non ancora promulgate, alla luce soprattutto dei Decreti del Concilio Vaticano II.

La Commissione è così composta:

Presidente : Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Giu-

seppe Parecattil, Metropolita di Ernakulam;

Vice-Pres. : Sua Eccellenza Mons. Clemente Ignazio Mansou-

rati, Metropolita tit. di Apamea di Siria;

Membri : Sua Beatitudine Em. ma il Sig. Card. Stefano I Sidarouss. Patriarca di Alessandria dei Copti:

Sua Beatitudine Em. ma il Sig. Card. Paolo Pietro Meouchi, Patriarca di Antiochia dei Maroniti;

Sua Beatitudine Massimo V Hakim, Patriarca di Antiochia dei Melchiti;

Sua Beatitudine Ignazio Antonio II Hayek, Patriarca di Antiochia dei Siri;

Sua Beatitudine Paolo II Cheikho, Patriarca di Babilonia dei Caldei;

Sua Beatitudine Ignazio Pietro XVI Batanian, Patriarca di Cilicia degli Armeni;

il Sig. Card. Giovanni Villot, Segretario di Stato;

il Sig. Card. Massimiliano de Furstenberg;

il Sig. Card. Agnelo Rossi, Prefetto della S. Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli;

il Sig. Card. Antonio Samorè, Prefetto della S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti;

il Sig.Card.Pericle Felici, Presidente della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico;

- il Sig. Card. Giovanni Willebrands, Presidente del Segretariato per l'Unione dei Cristiani;
- il Sig. Card. Paolo Philippe (cf. infra.);
- S.E. Mons. Maxim Hermaniuk, Metropolita di Winnipeg degli Ucraini;
- S.E. Mons. Asrate Mariam Yemmeru, Metropolita di Addis Abeba;
- S.E. Mons. Gregorios B. Varghese Thangalathil, Metropolita di Trivandrum;
- S.E. Mons. Stefano J. Kocisko, Metropolita di Munhall dei Ruteni;
- S.E. Mons. Ceslao Sipovic, Vescovo tit. di Mariamme;
- S.E. Mons. Metodio Dimitrow Stratiew, Vescovo tit. di Dioclezianopoli di Tracia;
- S.E. Mons. Giacinto Gad, Vescovo tit. di Grazianopoli;
- S.E. Mons. Giuseppe Perniciaro, Vescovo di Piana degli Albanesi;
- S. E. Mons. Basilio Cristea, Vescovo tit. di Lebedo;
- S.E. Mons. Michele Rusnak, Vescovo tit. di Zernico;
- S.E. Mons. Miklos Dudas, Vescovo di Hajdudorog; (1)

Pro-Segretario: Rev. mo P. Ivan Žužek, S. J.

Il Santo Padre Paolo VI ha annoverato tra i Membri della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale:

Sua Eminenza Rev. ma il Sig. Card. Paolo Philippe, Prefetto della S. Congregazione per le Chiese Orientali in data 31 ottobre 1973.

^{(1) -} Deceduto il 15 luglio 1972.

LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE. (dall'Osservatore Romano del 16. VI. 1972 p. 2)

Il problema di una codificazione canonica orientale fu sollevato in vista del Concilio Ecumenico Vaticano I, parallelamente a quello della redazione di un Codice di diritto canonico latino.

Il problema, sempre vivo fu dapprima affrontato organicamente dalla "Commissione Cardinalizia per gli studi preparatori della Codificazione Canonica Orientale", istituita da Pio XI di f.m. il 13 luglio 1929, sotto la presidenza del Cardinale Pietro Gasparri.

Il 17 luglio 1935, la Commissione fu trasformata in "Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale", e diede inizio alla fase di codificazione propriamente detta.

La Commissione ebbe per Presidente il Card. Luigi Sincero; per Membri i Cardinali: Eugenio Pacelli, Giulio Serafini e Pietro Fumasoni Biondi, e per Segretario il Rev. mo P. Acacio Coussa, B.A. I successivi Presidenti della Commissione furono il Cardinale Massimo Massimi e il Cardinale Gregorio Agagianian.

L'intero testo del Codice, di 2666 canoni, fu oggetto dello studio di una Congregazione Plenaria, la ventiduesima, che occupò diciannove sedute tra l'aprile del 1945 e il gennaio del 1948.

Del Codice di Diritto Canonico Orientale (CICO) sono stati promulgati, tra il 1949 ed il 1957, n. 1590 canoni ⁽¹⁾, mediante quattro "Motu Proprio", riguardanti le parti di maggiore urgenza e utilità:

- circa il Matrimonio: M. P. "Crebrae allatae sunt", del 22 febbraio 1949, entrato in vigore il 2 maggio 1949 (AAS, 1949, pp. 89-119) di 131 canoni;
- circa i Processi: M. P. "Sollicitudinem Nostram", del 6 gennaio 1950, entrato in vigore il 6 gennaio 1951 (AAS, 1950, pp. 5-120) di 576 canoni;
- circa i Religiosi, i Beni Ecclesiastici e la Terminologia: M. P. "Postquam Apostolicis Litteris", del 9 febbraio 1952, entrato in vigore il 21 novembre 1952 (AAS, 1952, pp. 65-152), di 325 canoni;
- circa i Riti Orientali e le Persone: M. P. "Cleri sanctitati", del 2 giugno 1957, entrato in vigore il 25 marzo 1958 (AAS, 1957, pp. 433-603) con 558 canoni.

Tutti i canoni delle restanti parti canoniche erano ultimati, e il Papa Giovanni XXIII di f.m., nella memoranda allocuzione ai Cardinali del 25 gennaio 1959, parlò di "prossima pubblicazione del Codice di Diritto Orientale" (AAS, 1959, p. 69); ma forse per l'approssimarsi delle Sessioni del Concilio Ecumenico Vaticano II fu

Tenuto conto che alcuni canoni del secondo M. P. sono ripetuti nel quarto, il numero esatto dei canoni promulgati è di 1575.

sospesa la prevista promulgazione.

La Commissione per la Codificazione Orientale aveva anche provveduto alla pubblicazione di numerosi e importanti volumi circa le "fonti" delle leggi orientali.

Con l'istituzione della nuova Commissione viene a cessare, dopo 37 anni, la benemerita Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, il cui ponderoso lavoro sarà di enorme utilità, per non dire di vera necessità, per i lavori futuri sul processo.

Sul processo che ha dato origine alla nuova Commissione hanno certamente influito da una parte la circostanza che il 28 marzo 1963 fu istituita la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, le cui Commissioni di studio iniziarono le loro adunanze regolari nel maggio del 1966; dall'altra il vivo auspicio e l'attesa delle Chiese Orientali Cattoliche e della S. Congregazione per le Chiese Orientali, dopo la convocazione del Concilio Vaticano II e, in particolare, dopo la promulgazione (21 novembre 1964) del Decreto "Orientalium Ecclesiarum", di una codificazione ecclesiastica aggiornata, propria a quelle Chiese Particolari.

In effetti, le numerose modifiche disciplinari intervenute in forza del citato Decreto Conciliare e di successivi documenti emanati dalla Santa Sede, specialmente per dare esecuzione a quelle norme conciliari, postulavano una rielaborazione organica e un ammodernamento della legislazione canonica per le Chiese orientali.

L'istituzione della nuova Commissione, accogliendo quell'auspicio e rispondendo a quell'attesa, vale anche a diradare timori e impressioni non infrequentemente manifestati che il nuovo Codice latino dovesse servire di base per il futuro Codice Orientale, mentre il Decreto "Orientalium Ecclesiarum" prevedeva una propria struttura giuridica per le medesime Chiese, quali una determinata autonomia, il ripristino - sia pure con adattamento "ad hodiernas conditiones" - degli antichi diritti patriarcali, l'obbligo di salvaguardare le antiche tradizioni orientali, ecc.

D'altra parte, non è dimenticata nè sottovalutata la constatazione che alcuni testi del Decreto, anche di fondamentale importanza, non trovarono un'interpretazione univoca, provocando difficoltà e inconvenienti.

La presente Commissione per la Revisione del CICO viene, peraltro, a trovarsi in una situazione differente da quella incontrata dalla Commissione per la revisione del CIC.

Questa, infatti, ha davanti a sè un Codice completo e promulgato, mentre la nuova Commissione trova un Codice completo (anzi più aggiornato di quello latino del 1917), ma promulgato solo in parte (poco meno di due terzi). Ambedue le Commissioni convergono, però, nello scopo di immettere nella nuova legislazione la vitalità che promana dai Decreti Conciliari.

Da quanto sopra rilevato, e cioè che il testo dei canoni è già apprestato, sembra scendere la spiegazione della preferenza data al termine "revisione" del Codice di Diritto Canonico Orientale, non si poteva, infatti, fare ulteriormente riferimento al termine "redazione". Sembra, inoltre, che venga implicitamente affermata l'opportunità di distinti codificazioni nella Chiesa Cattolica.

La Commissione - come si rileva nel testo della sua istituzione - ha, pertanto, il compito di approntare - alla luce soprattutto dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II - la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, tanto nelle parti già vigenti in virtù dei quattro "Motu Proprio" sopra ricordati, quanto nelle restanti parti, già ultimate, ma non ancora promulgate.

La Commissione ha larghi poteri sia per quanto riguarda il modo di procedere interno, sia per quanto riguarda la ricognizione dei canoni, promulgati e non promulgati, da farsi sulla scorta dei Decreti Conciliari, in specie del Decreto "Orientalium Ecclesiarum" e dei documenti pontifici ad essi attinenti.

La Commissione risponde del suo operato direttamente al Sommo Pontefice, dal Quale deriva le sue competenze e alla Cui approvazione sottopone le sue decisioni.

Nella composizione della Commissione va notata, oltre quella di Em. mi Signori Cardinali, particolarmente competenti ed esperti in materia, la presenza di tutti i Patriarchi di Oriente, chiamati a dare un contributo prezioso, e quella di un qualificato Rappresentante delle altre Chiese Orientali.

Presidente della Commissione è l'Em. mo Signor Card. Giuseppe Parecattil, Arcivescovo Metropolita Siro-Malabarese di Ernakulam (Kerala, India) e Presidente della Conferenza Episcopale Malabarese.

Atteso che il Porporato risiede lontano da Roma, è sembrato opportuno che egli sia coadiuvato da un Vice-Presidente nella persona di S.E. Mons. Clemente Ignazio Mansourati, Arcivescovo tit. di Apamea di Siria, Procuratore presso la Santa Sede del Patriarca di Antiochia dei Siri.

Pro-Segretario della Commissione è il Rev. mo P. Ivan Žužek, S. J., Rettore del Pontificio Istituto Orientale in Roma.

Spetterà alla Commissione di avvalersi della collaborazione di consultori ed esperti con l'approvazione del Santo Padre, per essere in grado di imprimere ai propri lavori un ritmo di svolgimento che li contenga in un lasso di tempo ragionevolmente limitato.

Nell'augurio di un proficuo lavoro per la nuova Commissione, si eleva l'espressione della profonda filiale gratitudine al Santo Padre per questo nuovo attestato di stima e benevolenza verso le Chiese Particolari di Oriente, che come quelle d'Occidente, "aequali.... modo concreduntur pastorali gubernio Romani Pontificis" (Decr. "Orientalium Ecclesiarum", n. 3).

AGOSTINO DI BIAGIO

CONSULTORI


Il Santo Padre ha nominato Consultori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale in data 15 settembre 1973, pubblicati il 24 settembre successivo:

- S.E.R. Mons. Mario Brini, Arcivescovo tit. di Algiza;
- S.E.R. Mons. Pietro Rai, Arcivescovo tit. di Edessa:
- S.E.R. Mons. Emmanuel Delly, Arcivescovo tit. di Kaskar dei Caldei;
- S.E.R. Mons. Vartan Tekeyan, Vescovo di Ispahan degli Armeni;
- S.E.R. Mons. Antonio Khoraiche, Vescovo di Saida;
- S.E.R. Mons. Michael Doumith, Vescovo di Sarba;
- S.E.R. Mons. Garabed Amadouni, Vescovo tit. di Amatunte di Cipro;
- S.E.R. Mons. Andrea Sapelak, Vescovo tit. di Sebastopoli in Tracia;
- S.E.R. Mons. Joakim Herbut, Vescovo di Skopje-Prizren;
- S.E.R. Mons. Eustache Mounayer, Vescovo tit. di Mabbug;
- S.E.R. Mons. Paulos Tzadua, Vescovo tit. di Abila di Palestina;
- Rev. mo Mons. Emilio Eid;
- Rev. mo Mons. Archim. Ignazio Raad;
- Rev. mo Corep. Moubarak Chamye;
- Rev. mo Corep. Moussa Daoud;
- Rev. mo Corep. Rizkallah Makhlouf;
- Rev. mo Proto-Archim. Atanasio Welykyj, O.S.B.M.;
- Rev. mo P. Raphael Letayf, Sup. Gen. O. A. Mar.;
- Rev. Archim. François Abou-Mukh, O.B.S.S.;
- Rev. Archim. Georgij Eldarov, O.F.M. Conv.;
- Rev. Archim. Athanase Hage, O.B.S.
- Rev. Archim. Elias Jarawan;
- Rev. Archim. Lucien Malouf, O.B.S.;
- Rev. Archim. Teodoro Minisci, O.B.I.;

```
Rev. Mons.
               Stefano Bentia:
Rev. Mons.
               Charles de Clercq;
Rev. Mons.
               Georges Hafouri;
Rev. Mons.
               Antonio Joubeir:
Rev. Mons.
               Miroslao Marusyn;
Rev. Mons.
               René Metz:
Rev. Mons.
               Elias El-Hayek;
Rev. Mons.
               Nerses Setian;
Rev. Mons.
               Giuseppe Prader;
Rev. Mons.
               Luigi Tautu;
Rev. Mons.
               Kurian Vanchipurackal;
               Roman Danylak;
Rev.
               Tadros Fahmy;
Rev.
Rev.
               Giuseppe Ferrari;
               Janos Hollos;
Rev.
Rev.
               Joseph Koikakudy;
               Hanna Malak;
Rev.
Rev.
               Kuriakose Padinjaremannil;
               Kuriakose Parampath;
Rev.
               Andrew Pataki;
Rev.
Rev.
               Dimitrios Salachas;
               Youssef Sarraf:
Rev.
               Jan Seman;
Rev.
Rev.
               Robert Senetsky;
Rev.
               Andrew Sinal;
Rev.
               Gabriel Stephanos;
Rev.
               Joseph Vadakumcherry;
               Samuel Asghedom, S.O.C.;
Rev. P.
Rev. P.
               Dominique Caloyeras, O.P.;
Rev. P.
               Georges Dejaifve, S.J.;
Rev. P.
               Christophe Dumont, O.P.;
Rev. P.
               Cyril Malancheruvil, O.I.C.;
Rev. P.
               Jacques Masson, S.J.;
Rev. P.
               Sofronio Mudryj, O.S.B.M.;
```

Rev. P.	Georges Nedungatt, S.J.;
·Rev. P.	Placido Podipàra, C.M.J.;
Rev. P.	Clemente Pujol, S. J.;
Rev. P.	Giovanni Rezač, S.J.;
Rev. P.	Bernard Siegle, T.O.R.;
Rev. P.	Pietro Tocanel, O.F.M. Conv.;
Sig.	Willibald Plochl.

cf. "Osservatore Romano" del 25 settembre 1973.



BREVI DELINEAMENTI DEL LAVORO DELLA COMMISSIONE DALLA ISTITUZIONE 10 GIUGNO 1973 AL 1 DICEMBRE 1973.

Il 19 giugno 1972 S.E.R. Mons. Mario Brini, da parte dell'Amministrazione dell'Ospizio Apostolico dei Convertendi consegnava i locali della precedente Commissione per la Redazione del C.I.C.O.

La Direzione della nuova Commissione aveva quindi alcune riunioni tra il 19 - 29 giugno nelle quali si decideva, tra l'altro, di invitare i Gerarchi Orientali a proporre candidati come possibili consultori per la Commissione ed inoltre di formulare i loro voti riguardo i principi base per la revisione del CICO. La Gerarchia Orientale rispondeva prontamente e all'inizio di ottobre erano pervenuti alla Commissione oltre 120 nominativi di possibili consultori con parecchi postulata circa i principi di revisione del CICO.

Nelle riunioni di giugno fu pure deciso di invitare la Facoltà di Di ritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale, di comporre un primo studio sui " Principia quae Codicis Orientalis Recognitionem Dirigant" di modo che, nominati i consultori, il relativo Gruppo di Studio ("Coetus centralis") potesse avere subito una base solida per i suoi lavori. La Facoltà di Diritto Canonico, sotto la Direzione del decano R. P. Clemente Pujol S. J. prima, ed in seguito del R. P. Giovanni Řezàč, in dieci sessioni dei suoi Membri ha prodotto il documento, che pubblichiamo in questi Nuntia, può interessare, come altri simili articoli apparsi in diverse riviste, il mondo degli scienziati del Diritto Canonico. Questo studio è stato spedito ai Membri della Commissione per avere osservazioni e suggerimenti in vista della preparazione di un nuovo documento da parte del "coetus centralis", documento che potrebbe essere discusso ed eventualmente approvato nella prima riunione plenaria. L'approvazione almeno preliminare dei "Principi base" per mezzo di una plenaria dei Membri è del tutto necessaria prima di poter procedere ad una vera revisione delle diverse parti del codice affidate ai singoli Gruppi di Studio. Si noti che la Commissione per la Revisione del Diritto Canonico Occidentale ha avuto i "Principia Revisionis" approvati nel Sinodo dei Vescovi dal 30 settembre al 4 ottobre. Attualmente la Commissione ha sufficiente materiale per preparare entro i prossimi mesi il nuovo documento sui principi base per la prossima plenaria. Si crede che potrà essere inviato ai Membri verso la fine del prossimo gennaio.

Nei giorni 17 - 28 ottobre 1972 la Direzione ha avuto altre riunioni durante le quali è stato deciso di presentare al Santo Padre una lista dei consultori in modo tale che, per quanto possibile, siano rappresentate tutte le tradizioni, tutte le Chiese sia nel proprio territorio che nella diaspora. I consultori sono stati nominati il giorno 15 settembre 1973 e subito invitati a prendere parte ai diversi gruppi di lavoro più avanti pubblicati. Le risposte e i desiderata dei consultori giunti prontamente sono stati presi in considerazione durante riunioni della Direzione dal 30 ottobre al 17 novembre durante le quali i coetus sono stati fissati definitivamente.

In questi delineamenti vanno sottolineate l'udienza che il Santo Padre concesse alla Direzione il 28 ottobre 1972 in cui Egli tenne a ribadire il Suo amore e interesse costante per le Chiese Orientali riconoscendo come il lavoro della Revisione del CICO sia cospicuo, molto difficile e di grande importanza, e richieda la cooperazione di tutti gli orientali. Una seconda udienza ha avuto il Cardinale Presidente il giorno 16 novembre 1973 per riferire sui lavori ultimati e sul programma futuro.

Il lavoro della Presidenza, essendo breve in genere la presenza in Roma di S.E. il Card. Parecattil, è svolto, in sua vece, dal Vice-Presidente S.E.R. Mons. Ignazio Mansourati che segue costantemente i lavori della Segreteria. A quest'ultima è stato concesso come personale stabile, al momento, un Aiutante di studio, uno scrittore ed un usciere. Come Aiutante di studio è stato ascritto alla Segreteria il Rev. do Don Giorgio Orioli dal 1º giugno 1973.

La Segreteria nell'attesa della nomina dei consultori ha sistemato lo archivio delle due precedenti Commissioni, quella Preparatoria (1929-1935) e quella di Redazione del CICO (1935-1972).


La sistemazione dell'archivio ha manifestato ulteriormente la grandiosità del lavoro del compianto P. Acacio Coussa B. A., per lunghi anni Segretario della medesima, divenuto poi Cardinale e Segretario della S. Congregazione per la Chiesa Orientale. L'archivio è rimasto quasi fermo all'anno 1958 perchè con l'annuncio da parte di Papa Giovanni XXIII della celebrazione del Concilio i lavori della Redazione praticamente cessarono, a parte alcune interpretazioni autentiche sulle parti del Codice già pubblicate, e la continuazione veramente importante della terza serie delle Fontes, merito principale del Rev. P. Daniele Faltin O. F. M. Conv. che aveva l'incarico di assistente della Commissione e di Mons. Luigi Tautu, autore dei volumi apparsi nella suddetta terza serie. La sistemazione dell'archivio era del

tutto necessaria per poter mettere a disposizione della Commissione tutti gli studi già fatti dai Delegati Orientali, e dai consultori delle precedenti Commissioni; tutta questa enorme mole di lavoro risparmierà studi e tempo all'attuale Commissione, come appare dai quattro indici compilati dalla Segreteria (analitico, quello delle materie, delle plenarie preparatorie, e delle 22 plenarie di redazione, in tutto 141 pagine). Il lavoro per questi indici ha comportato l'impiego praticamente di tutto il tempo disponibile della Segreteria dal Gennaio fino all'inizio di Settembre 1973,

Per quanto riguarda la sistemazione del futuro Protocollo della Commissione si è deciso dopo lunga e matura considerazione di dividerlo in due parti ben distinte: Protocollo di Corrispondenza, e Protocollo delle materie di Revisione. In quest'ultimo entreranno solo i testi composti dal personale stabile della Segreteria, sulla base dei documenti del Protocollo di Corrispondenza (cioè con i Membri, Dicasteri, Consultori, Riunioni, Plenarie e anche eventuali "proposte spontanee").

Tvan Žužek S.J.

N.B. - Nei giorni 3 - 6 dicembre 1973 si è riunito per la prima volta il Coetus centralis per studiare la preparazione di un documento, avente come base le osservazioni dei Membri, sui Principi di revisione del CICO. Nel prossimo numero dei Nuntia si farà una relazione più ampia di quanto è stato detto in questa riunione.



COETUS STUDIORUM

Coetibus Centralis et de Sacra Hierarchia directe praeest Vice-Praeses Commissionis, alios vero coetus moderatur Pro-Secretarius, munere vero actuarii in omnibus fungitur Adiutor a studiis.

COETUS CENTRALIS

Joannes Žužek S. J., Relator Rev. mus P. Exc. mus DD. Petrus Rai Antonius Khoraiche Garabed Amadouni Eustachius Mounayer Rev. D. Joannes Malak Joseph Sarraf Rev. Archim. Franciscus Abou-Mukh O.B.S.S. Rev. DD. Antonius Joubeir Joseph Prader Rev. P. Sophronius Mudry O.S.B.M. Georgius Nedungatt S.J. Joannes Řezàč S. J. Petrus Tocanel O. F. M. Conv.

II COETUS de

Normis Generalibus, Ritibus, Personis Physicis et moralibus, Potestate ordinaria et delegata.

Rev. DD. Exc. mus DD.	Antonius Joubeir, Relator Michael Doumith Paulus Tzadua
Rev. mus Chorep.	Moyses Daoud
Rev. Archim.	Athanasius Hage, O.B.S.
Rev. DD.	Stephanus Bentia
	Carolus de Clercq
	Nerses Setian
	Aloysius Tautu
Rev. D.	Romanus Danylak
	Joseph Koikakudy
	Andreas Pataki
	Joseph Vadakumcherry
Rev. P.	Dominicus Caloyeras O. P.
Ill. mus D.	Willibaldus Plöchl

III COETUS de Sacra Hierarchia

Rev. mus P.

Joannes Žužek S. J., Relator

Exc. mus DD.

Marius Brini

Petrus Rai

Antonius Khoraiche Garabed Amadouni Andreas Sapelak

Eustachius Mounayer

Rev. mus DD.

Aemilius Eid

Rev. Archim,

Franciscus Abou-Mukh O.B.S.S.

Rev. DD.

Antonius Joubeir

Rev. D.

Joseph Ferrari Joannes Malak

Joseph Sarraf

Rev. P.

Georgius Dejaifve S. J. Jacobus Masson S. J. Placidus Podipara C. M. I.

Joannes Řezáč S. J.

IV COETUS de Clericis et de Magisterio Ecclesiastico

Rev. P.

Georgius Nedungatt S.J., Relator

Exc. mus DD.

Michael Doumith

Vartan Tekeyan Joachim Herbut

Rev. mus Chorep.

Benedictus Chamye

Rev. mus Proto-Archim. Athanasius Welykyj O. S. B. M.

Rev. Archim.

Theodorus Minisci O.B.I.

Georgius Eldarov O.F.M. Conv.

Lucianus Malouf, O.B.S.

Elias Jarawan

Rev. DD.

Nerses Setian

Renatus Metz

Rev. D.

Cyriacus Padinjaremannil

Cyriacus Parampath

Gabriel Stefanos

V COETUS de Monachis aliisque religiosis

Rev. Archim.

Franciscus Abou-Mukh O.R.S.S., Relator

Exc. mus DD.

Antonius Khoraiche

Eustachius Mounayer

Rev. mus Proto-Archim. Athanasius Welydyj O.S.B.M.

Rev. dus P.

Raphael Letayf O.A.M.

Rev. Archim.

Theodorus Minisci O.B.I.

Georgius Eldarov O. F. M. Conv.

Athanasius Hage O.B.S.

Rev. DD.

Nerses Setian

Rev. D.

Cyriacus Parampth

Theodorus Fahmy

Rev. P.

Samuel Asghedom S.O.C. Dominicus Caloyeras O.P. Placidus Podipara C.M.I.

Clemens Pujol S.J.

Cyrillus Malancheruvil O.T.C.

VI COETUS de Laicis et de Bonis temporalibus

Rev. P.

Joannes Řezač S.J., Relator

Exc. mus DD.

Emmanuel Delly

Vartan Tekeyan

Rev. mus Chorep.

Adeodatus Makhlouf

Moyses Daoud

Rev. Archim.

Georgius Eldarov O. F. M. Conv.

Rev. DD.

Cyrianus Vanchipurackal

Elias El-Hayek

Aloysius Tautu

Rev. D.

Andreas Pataki

Andreas Sinal

Rev. P.

Cyrillus Malancheruvil O.I.C.

Sophronius Mudryj O.S.B.M.

Clemens Pujol S.J.

Ill. mus D.

Willibaldus Plöchl

VII COETUS de Matrimonio

Rev. DD. Joseph Prader, Relator

Exc. mus DD. Petrus Rai

Paulus Tzadua

Rev. mus DD. Aemilius Eid

Ignatius Raad

Rev. DD. Carolus de Clercq

Georgius Hafouri Stephanus Bentia

Rev. D. Romanus Danylak

Joannes Hollos

Cyriacus Padinjaremannil

Demetrius Salachas Joannes Seman

Joseph Vadakumcherry

Rev. P. Christophorus Dumont O. P.

Jacobus Masson S.J. Bernardus Siegle T.O.R.

VIII COETUS de Sacramentis, locis temporibusque sacris

Rev. P. Petrus Tocanel O. F. M. Conv., Relator

Exc. mus DD. Emmanuel Delly

Joachim Herbut

Rev. mus Chorep. Adeodatus Makhlouf

Moyses Daoud

Rev. DD. Miroslaus Marusyn

Renatus Metz

Rev. D. Theodorus Fahmy

Joseph Ferrari

Joseph Koikakudy

Cyriacus Padinjaremannil

Demetrius Salachas

Rev. P. Christophorus Dumont O.P.

Clemens Pujol S.J.

IX COETUS de delictis et de poenis

Sophronius Mudryj O.S.B.M., Relator Rev. P.

Emmanuel Delly Exc. mus DD.

Michael Doumith

Rev. mus Chorep. Benedictus Chamye

Rev. Archim. Elias Jarawan Lucianus Malouf

Rev. DD. Carolus de Clercq

> Georgius Hafouri Elias El-Hayek

Rev. D. Cyriacus Parampath

Robertus Senetsky Gabriel Stefanos

Rev. P. Samuel Asghedom S.O.C.

Georgius Nedungatt S.J.

X COETUS de Processibus

Rev. P. Joseph Sarraf, Relator

Exc. mus DD. Paulus Tzadua Rev. mus DD. Ignatius Raad Raphael Letayf Rev. dus P.

Rev. Archim. Elias Jarawan

Rev. DD. Cyrianus Vanchipurackal

Stephanus Bentia Georgius Hafouri

Rev. D. Joannes Seman

> Joannes Hollos Robertus Senetsky Andreas Sinal

Rev. P. Bernardus Siegle T.O.R.

NORME PER LA RICOGNIZIONE DEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE. (1)

PROEMIO

Il Diritto Canonico delle Chiese Orientali, in parte promulgato, è rimasto poco adeguato alle circostanze di oggi. Gli stessi Sinodi orientali, per mancanza di opportune norme generali, si trovano alle volte in difficoltà quasi insormontabili, allorchè vogliono emanare delle leggi più consone alle presenti condizioni.

La ricognizione del Diritto Canonico Orientale, ispirata sia ai principi stabiliti dal Concilio Vaticano II sia alle tradizioni dell'Oriente, mentre potrà dare al Diritto Orientale il carattere di attualità, sarà allo stesso tempo di grande aiuto ai Sinodi delle Chiese Particolari, affinchè essi possano svolgere il proprio compito, dando delle prescrizioni atte al bene delle anime e ad un sano ed efficace ecumenismo.

Per fare una conveniente ricognizione, sembra necessario, stabilire alcuni principi da tenersi presenti in tutto lo svolgimento dell'opera. I principi o norme, qui proposte, hanno appunto questo determinato scopo e saranno senza dubbio di preziosa utilità a quanti impiegheranno le loro forze in quest'ardua opera. Se con lo svolgersi del lavoro, la necessità richiederà nuovi principi, questi dovranno essere formulati opportunamente in seguito.

I. RICOGNIZIONE DEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE.

Paolo VI istituì la "Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale". Il lavoro, affidato alla Commissione suppone l'esistenza d'un Codice orientale. Infatti, alcune parti del Codice Orientale sono state promulgate, mentre altre, sebbene terminate, non sono state rese ufficiali.

Il materiale contenuto in questa redazione può essere di grande utilità, ma lo scopo di una tale Commissione è molto più ampio di una mera revisione, mediante la quale non è possibile ottenere il fine desiderato. Il nuovo Codice orientale infatti deve rispondere alle seguenti condizioni:

^{(1).} Le "Norme" sono state elaborate dalla Facoltà di Diritto Canonico Orientale come spiegato nei "Brevi delineamenti del lavoro" più sopra, p. 41.

- 1) deve contenere delle leggi, per gli Orientali, che siano conformi alle tradizioni orientali ("Orientalium Ecclesiarum", n. 6);
- 2) deve procurare che queste leggi siano conformi alle odierne necessità;
- 3) tutto deve essere attuato secondo le norme e lo spirito del Concilio Vaticano II.

Ciò non può ottenersi con una mera revisione di quanto si è fatto, ma, se si vuole un Codice orientale, è necessario procedere ad una profonda ricognizione di tutto il diritto orientale in modo che il nuovo Codice possa rispondere alle condizioni sopra indicate.

Le difficoltà, che contro una tale ricognizione possono essere sollevate, sono nella loro grande parte o inesistenti o almeno molto diminuite, grazie ai lavori compiuti per la precedente codificazione. Questi lavori, sebbene non tutti siano completi e alcuni di essi siano troppo personali, offrono tuttavia un'abbondante e ottimo materiale.

Una tale ricognizione, che dovrà abbracciare il diritto e le tradizioni di tutte le Chiese orientali, non dovrà essere un lavoro meramente scientifico, ma invece un lavoro preliminare, al quale dovrà fare seguito la redazione propriamente detta del Codice.

Così si otterrà la vera revisione.

II. UN CODICE PER TUTTE LE CHIESE ORIENTALI.

Nelle Chiese orientali, benchè di diverso rito, il patrimonio giuridico si fonda in gran parte, fino al Concilio di Calcedonia, sugli stessi canoni antichi che si trovano in quasi tutte le collezioni orientali. Inoltre, molte leggi bizantine posteriori al predetto Concilio sono entrate a far parte dei codici di altri riti (p. e. nel Mekitar Goš; nel libro Dei Re, ecc.). Questi canoni costituiscono di per sè un codice fondamentale unico per tutte le Chiese.

E' vero che tra i riti vi sono alcune differenze anche disciplinari, ma queste differenze, introdotte attraverso i secoli a causa della autonomia delle singole Chiese e della poca comunicabilità fra loro
sono oggi da tutti, sia cattolici che ortodossi, piuttosto risentite.
Anche questi ultimi, almeno nel mondo bizantino, cercano di arrivare
ad un unico codice per tutte le Chiese, appunto per evitare spiacevoli
diversità, come p.e. negli impedimenti matrimoniali. E non sarebbe
giusto che i cattolici oggi pensassero diversamente perchè una diversità, specialmente nei canoni che riguardano la vita pubblica dei fedeli e del ciero, può essere un notevole impedimento nell'odierno
mondo pluralistico.

Il Concilio Vaticano II, che ha affermato il diritto e il dovere delle Chiese orientali di reggersi secondo le proprie discipline ("Orientalium Ecclesiarum", n. 5), può essere pienamente osservato per mezzo di un unico Codice qualora queste stesse Chiese accettino un codice comune che peraltro corrisponda ai canoni antichi e alle tradizioni orientali adatte alle odierne esigenze.

Anche l'esperienza fatta con l'applicazione dei Motu-propri coi quali Pio XII ha promulgato una parte del diritto canonico orientale ha dimostrato come un Codice unico per tutti gli orientali sia molto benefico per tutte le Chiese. E' vero che nei detti Motu-propri ci sono dei latinismi e che essi non sempre rispecchiano la disciplina orientale e che infine ci sono state alcune proteste, tuttavia l'effetto di questo unico Codice promulgato per tutte le Chiese orientali è stato positivo. Ciò che ha destato maggiori difficoltà durante il Concilio è stato regolato in parte, almeno in teoria, dal decreto "Orientalium Ecclesiarum" (p.e. con il n. 9).

Infine un Codice per ciascuna Chiesa, oltre a moltiplicare il lavoro, sarebbe di poca utilità perchè dovendosi limitare il Codice alle norme generali, per rispettare il diritto particolare, esso sarebbe una ripetizione dello stesso Codice per ciascuna Chiesa; ciò non recherebbe alcuna utilità e vantaggio.

Contro quanto si è detto in favore di un unico Codice, può opporsi che ciascuna delle Chiese orientali ha una propria ed autonoma personalità, e quindi il diritto di reggersi secondo la propria disciplina. Infatti, secondo il decreto "Orientalium Ecclesiarum" n. 5 "Ecclesias Orientis sicut et Occidentis iure pollere et officio teneri se secundum proprias disciplinas peculiares regendi..."; e nel n. 9 si dice: "Patriarchae cum suis synodis superiorem constituunt instantiam pro quibusvis negotiis patriarchatus . . . "; e, infine, il decreto "Unitatis redintegratio", n. 16, dichiara che "Ecclesias Orientis.....facultatem habere se secundum proprias disciplinas regendi".

Da questi testi alcuni potrebbero concludere che le Chiese particolari hanno la potestà di darsi interamente anche un proprio Codice e quindi che un Codice unico per tutte le Chiese orientali è contrario all'autonomia delle singole Chiese particolari.

A questa osservazione si può rispondere:

1) - Le Chiese orientali devono reggersi secondo un Codice che corrisponda alle loro discipline particolari in quanto le Chiese orientali "hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline, poichè sono commendevoli per veneranda antichità, più corrispondenti ai costumi dei fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime" ("Orientalium Ecclesiarum", n. 5).

Con queste parole il Concilio ha voluto indicare soltanto il carattere che devono avere le leggi, senza tuttavia indicare la fonte dalla quale esse provengono. Infatti, non si dice se quelle leggi devono essere date dai Sinodi ovvero dalla Suprema autorità. Lo stesso Concilio, che ha fissato il principio sopra enunciato, ha imposto anche alcune leggi generali comuni a tutte le Chiese Orientali. Quindi, sotto questo profilo non esiste difficoltà circa il Codice unico per il quale si richiede solo che sia orientale.

- 2) La figura della Chiesa particolare con una relativa autonomia deve certamente essere salvaguardata nel nuovo Codice, anzi esso la deve rafforzare. Ma questa autonomia non esige che ogni Chiesa debba darsi un suo Codice anche in quelle materie che sono tradizionali e comuni a tutto l'Oriente o che una autorità superiore non possa promulgare delle leggi che creda necessarie per il bene comune di tutti i fedeli orientali di qualunque rito. Infatti il Concilio, che varie volte ha affermato l'autonomia delle Chiese orientali, prescrive a tutte parecchie norme comuni; e tutta la tradizione è una chiara testimonianza del fatto che alle singole Chiese, pur rispettando il loro diritto particolare, sono state imposte delle leggi comuni e nessuno mai ha giudicato che per questa imposizione l'autonomia ne abbia sofferto.
- 3) Il Codice unico non sarebbe raccomandabile se esso obbligasse le singole Chiese a uniformarsi e a perdere quello che hanno di proprio e di particolare. Ma il Codice unico non pretende ciò poichè, rispettando il diritto particolare, intende soltanto imporre delle leggi generali e adatte al bene comune di tutte le Chiese orientali.

Queste leggi generali, per il fatto che sono generali, non solo non distruggono l'autonomia bensì ne sono una chiara affermazione e un rafforzamento perchè queste leggi non impediscono la esistenza di altre norme particolari anzi spesso le richiedono. Inoltre esse hanno il pregio di regolare le relazioni interrituali; cosa che non potrebbe ottenersi con diversi codici particolari.

4) - Infine è vero che alcune Chiese vivono attualmente, per ovvie ragioni, in condizioni diverse da altre e che le leggi date per una Chiesa non possono servire pienamente ad altre.

Ma l'esperienza non solo di questi ultimi tempi ma di tutta la tradizione ci dice che una tale diversità di condizioni non costituisce un impedimento per l'applicazione di leggi generali.

III. IL CODICE DEVE ESSERE ORIENTALE.

Ovviamente il Codice deve essere orientale: a) perchè esso va diretto agli Orientali; b) perchè su ciò esiste una prescrizione conciliare. Infatti nel decreto "Orientalium Ecclesiarum" si afferma che le leggi devono essere orientali, cioè "moribus suorum fidelium magis sint congruae atque ad bonum animarum consulendum aptiores" (n. 5). La perfetta osservanza di questo principio appartiene al vero ecumenismo.

Non basta però affermare il carattere orientale del Codice ma è necessario applicare alcuni principi:

- 1) In primo luogo deve evitarsi che il Codice latino sia preso (secondo l'esempio della precedente Commissione) come base del lavoro della Commissione per la revisione del Codice orientale e inoltre che il Codice orientale sia, anche apparentemente, una copia di quello latino perchè ciò urterebbe e non senza ragione sia i cattolici che i non-cattolici.
- 2) In secondo luogo le norme generali date dal Concilio e che egli ha voluto applicate anche nelle Chiese orientali devono essere senz'altro codificate. Lo stesso deve dirsi delle leggi generali emanate dalla Santa Sede. In questo però dovrà distinguersi quello strettamente orientale e quello che è piuttosto latino: il primo per essere conservato; il secondo per sottometterlo a esame, e soltanto dopo accurato esame, prendere l'opportuna decisione.
- 3) Affinchè il Codice sia veramente orientale, dovrebbe avere la sua ispirazione negli elementi tipicamente orientali. Questa ispirazione può trovarsi: a) nelle norme date dai Concili orientali; b) nelle diverse collezioni orientali, cattoliche e non-cattoliche; c) negli usi e consuetudini orientali (specialmente se hanno una larga diffusione in Oriente) perchè questi usi e queste consuetudini sono l'espressione dello spirito orientale. Per conoscere bene tali usi e consuetudini sarebbe molto conveniente che esperti dei diversi riti apportassero il proprio contributo.
- 4) Ciò suppone un largo studio delle fonti; non è escluso che alcune o molte leggi, promulgate in un tempo determinato o per determinate circostanze, debbano essere corrette affinchè esse siano conformi al nostro tempo. Sarà forse anche necessario eliminare delle contraddizioni o di sciogliere dei dubbi,ma lo spirito deve essere conservato.
- 5) Una legge latina può essere molto adatta per i latini, perciò non deve adottarsi per gli Crientali "ipso facto" perchè costoro hanno un altro modo di pensare e di agire, diverso da quello proprio

dei latini. Tuttavia non rimane escluso che, se fra gli Orientali manca un dato ordinamento, non si possa adattare una legge latina agli Orientali.

IV. IL CARATTERE ECUMENICO DEL CODICE.

- 1) Il Codice deve dichiarare di valere solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa Orientale Cattolica, se "ex natura rei" non appaia che le sue norme valgano pure per i Cattolici latini o anche per i non Cattolici.
- 2) In conformità con il decreto "Orientalium Ecclesiarum", n. 30, le prescrizioni del Codice siano stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse convengano nella pienezza della comunione.
- 3) Nel Codice si tengano presenti in primo luogo i voti del Concilio Vaticano II che espresse il desiderio che le Chiese Orientali Cattoliche "fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata" ("Orientalium Ecclesiarum", n. 1), sia per quanto riguarda il bene delle anime sia per quanto riguarda "lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani" (ibid., n. 24).
- 4) In virtù dello "speciale ufficio", di cui nel n. 3 si tengano in grande considerazione nella revisione del Codice gli ordinamenti giuridici delle Chiese Ortodosse e l'aggioranmento a cui esse tendono, cercando di promulgarlo, per quanto possibile, simile al diritto canonico di quelle Chiese nella speranza di ristabilire l'auspicata pienezza della comunione.
- 5) Perciò il Codice riguardo alle Chiese Ortodosse deve essere ispirato dalle parole di PAOLO VI sulle "Chiese sorelle" già in "quasi piena" comunione riconoscendo i Gerarchi di queste Chiese come "pastori a cui è stata affidata una porzione del gregge di Cristo". Il Codice di conseguenza riconoscerà alle Chiese Ortodosse il diritto di reggersi secondo le proprie discipline in quanto più consone all'indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime ("Unitatis redintegratio", n. 16).

V. NATURA GIURIDICA DEL CODICE ORIENTALE.

Affichè si possa lavorare speditamente all'opera di codificazione è necessario definire la natura del futuro Codice, cioè se esso debba essere dogmatico o piuttosto giuridico.

Il Codice non deve essere prevalentemente un insieme di verità riguardanti la fede e i costumi: ciò appartiene ad un altro campo.

Il Codice invece deve avere come caratteristica sua una natura o indole giuridica richiesta dalla stessa natura sociale della Chiesa, che si fonda sulla sua potestà di giurisdizione.

Nel Codice infatti si deve trovare principalmente un complesso di leggi per dirigere i cattolici nella pratica della loro vita cristiana allo scopo di raggiungere il fine della stessa vita cristiana, cioè la vita soprannaturale e quindi la vita eterna.

Quest'indole giuridica è raccomandata inoltre dal fatto che il Codice deve stabilire e definire i diritti e i doveri dei singoli fra loro reciprocamente e verso la società: ciò non si potrà ottenere se il Codice non avrà un carattere prevalentemente giuridico.

VI. IL FUTURO CODICE ORIENTALE DEVE ESSERE PASTORALE.

Un'altra caratteristica del futuro Codice orientale è che esso deve essere anche "pastorale".

questa nuova qualità a prima vista può sembrare contraria alla indole giuridica dello stesso Codice; non si tratta tuttavia di opposizione bensì di accurata combinazione.

Il carattere pastorale è stato definito dal Concilio Vaticano II, che, dopo il decreto "Christus Dominus" sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, diede un "Mandato Generale" così concepito: "Questo Sacrosanto Sinodo dispone che nella revisione del Codice di Diritto Canonico siano definite adeguate leggi a norma dei principi stabiliti in questo Decreto, "(n. 44).

Non si deve dimenticare e meno ancora distruggere la natura della Chiesa fondata da Cristo come società visibile e anche come società giuridica; nè si può dimenticare il suo carattere sacro, che essa cioè è stata fondata con un ben determinato scopo sacro e soprannaturale. Questo scopo esige che anche le leggi siano dirette alla vita soprannaturale dei fedeli. Quindi il Codice pur dovendo tener conto della giustizia non deve in nessun modo dimenticare la carità.

Poichè a questo fine soprannaturale devono collaborare col Papa tutti i Vescovi non è conveniente legare loro troppo le mani con leggi che invece dovranno essere flessibili. Cioè molte materie giuridiche per le quali i Vescovi dovevano finora proporre ricorso a una autorità superiore dovrebbero essere lasciate ai Vescovi i quali, con la loro prudenza e considerate le circostanze, potrebbero applicarle in modo più conveniente. A questo punto si deve tenere presente che sono i Vescovi, e non direttamente il Papa o il Patriarca, coloro che devono reggere le diocesi; affinche il loro ufficio possa essere veramente reale e pastorale dovrebbe essere loro riconosciuta una maggiore libertà di governo.

Quindi sarebbe opportuno limitare molto le leggi concernenti la validità la quale dovrebbe imporsi soltanto in casi eccezionali.

VII. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' NEL CODICE ORIENTALE.

Il principio di sussidiarietà, che suppone una certa decentralizzazione, è stato applicato da molti secoli in Oriente senza un richiamo esplicito. Tale applicazione si ha nel riconoscimento delle potestà patriarcali e sinodali; non è il caso oggi di tornare indietro ma piuttosto di evolverlo maggiormente.

Questo principio è stato rilevato da Pio XI nella Enciclica "Quadragesimo anno" ed asserito come valido da Pio XII "anche per la vita della Chiesa senza pregiudizio della sua struttura gerarchica" (Allocuzione del 20-11-1946; AAS38, 1946, 144-145). Il Primo Sinodo dei Vescovi del 1967 ha espresso il voto (7 ottobre) che il principio di sussidiarietà sia applicato all'ordinamento giuridico della Chiesa. In seguito a questo voto il Papa Paolo VI ha dichiarato nel Secondo Sinodo dei Vescovi (27 ottobre 1969) di essere prontissimo ad accogliere "omnia legitima optata, quae patefiant, ut locorum Ecclesiis pleniorem in modum concedantur ac probentur propriae notae peculiaresque necessitates et postulata, bene apteque in rem deducto principio illo subsidiarietatis", pur tuttavia ammonendo che questo principio non va confuso con certe forme di "pluralismo" che nuocciono all'unità della Chiesa (cf. AAS 61, 1969, 728-729).

Le Chiese Orientali con i loro organismi (p.e. il patriarcato, l'arcivescovado maggiore, le provincie ecclesiastiche, le eparchie, ecc.) che hanno come fine il fine stesso della Chiesa, devono avere quindi la facoltà di creare, se sarà conveniente e sempre in conformità con il diritto comune, un diritto particolare più confacente e più efficace per il bene delle singole Chiese.

Questo principio ha valore anche nelle relazioni fra i Capi delle singole Chiese e i Vescovi che nelle loro eparchie sono e devono essere veri vescovi. Devono quindi essere aggiornate sia le Potestà dei Patriarchi e degli altri Capi delle Chiese sia le relazioni che esistono fra loro ed i vescovi. A questo proposito

bisogna tener presente quanto appartiene "ex iure divino" ai vescovi: "Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecesibus ipsis
commissis per se omnis competit potestas ordinaria et immediata,
quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex
habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi" ("Christus Dominus",
n. 8 a); "Episcopi Ecclesias particulares (qui si intendono le diocesi)
sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt..... Haec potestas
qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et
immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem
ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel
fidelium, circumscribi possit" ("Lumen Gentium" n. 27).

La decentralizzazione supposta dal predetto principio deve essere applicata anche nell'ambito delle eparchie, p.e. rispetto ai Consigli presbiterali, e per quanto possibile anche nell'ambito parrocchiale.

Con l'applicazione di questo principio di sussidiarietà non si intende negare l'universalità del Codice il quale però dovrebbe limitarsi agli istituti più fondamentali e importanti in modo che il bene comune non ne soffra e che il fine della Chiesa sia salvo.

Tuttavia le norme del Codice dovrebbero avere una certa flessibilità affinchè anche i Vescovi possano, in certi casi e per giuste ragioni, dispensare dalle leggi generali o applicarle secondo la loro prudenza e responsabilità. Inoltre le cause riservate al Papa o a un'altra Autorità dovrebbero essere chiaramente indicate e per quanto possibile ridotte.

VIII. IL CODICE ORIENTALE E I LAICI.

- 1) Quando Graziano (C. 12,21 c. 7) affermava che "duo sunt genera christianorum" aveva in vista soprattutto la difesa dei privilegi dei chierici. Oggi molti cercano di estendere i diritti dei laici mantenendo tuttavia il dualismo fondamentale espresso da Graziano. Invece nei canoni riguardanti i laici il codice dovrebbe innanzitutto ispirarsi sulla "vera uguaglianza" dei rigenerati dal Battesimo "riguardo alla dignità e azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il Corpo di Cristo" ("Lumen gentium", n. 32 per altri testi del concilio cf. Index nella edizione ufficiale). Si tratta della loro fondamentale partecipazione al triplice ufficio (profetico, sacerdotale, regale: "Lumen gentium", nn. 34-36).
- 2) Benchè la Chiesa per diritto divino sia una società gerarchica e quindi la gerarchia dotata della <u>potestas ordinis</u> appartenga alla sua struttura essenziale, tuttavia l'organizzazione ecclesiastica

richiede molte altre funzioni pubbliche che non sono necessariamente connesse con la potestas ordinis. "Lumen gentium", n. 33, ri-conosce che "laici possono essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente coll'apostolato della gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione" ed hanno "la capacità per essere assunti dalla Gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, "quaedam munera ecclesiastica".

Tali "munera" non sembra possano ridursi a funzioni solamente secondarie sia per quanto riguarda le funzioni liturgiche che la azione amministrativa della Chiesa o anche la predicazione del messaggio evangelico; sembra quindi che il futuro codice debba basarsi sul principio che i laici possono essere chiamati dalla Gerarchia ad esercitare tutti gli uffici che non richiedono alcuna potestas ordinis ma solamente la necessaria competenza tecnica congiunta con la esemplarità della vita, le virtù umane (prudenza) e la dedizione alla missione della Chiesa.

3) Il Codice tenga presente che oltre l'apostolato organizzato dalla gerarchia il Concilio riconosce come valida "incoepta apostolica quae laicorum libera electione constituuntur" ("Apostolicam actuositatem", n. 24), anzi afferma che con simili iniziative "in quibusdam adiunctis missio Ecclesiae melius impleri potest" (ib.).

Il Codice quindi lasci un sufficiente ambito di libertà riconoscendo e proteggendo il diritto dei fedeli alla spontaneità apostolica, pur affermando che "nullum...incoeptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit legitimae auctoritatis ecclesiasticae" ("Apostolicam auctuositatem", n. 24). Si deve proteggere inoltre il diritto dei laici alla informazione ed alla manifestazione della propria opinione a condizione che essa si compia in conformità ai principi esposti in "Lumen gentium" n. 34: "Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono hanno la facoltà, anzi talora il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa. Se occorre, si faccia questo attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa e sempre con verità, fortezza e prudenza, con riverenza e carità verso coloro che per ragioni del loro ufficio rappresentano Cristo".

4) Il Codice orientale deve tenere in grande considerazione i regolamenti sulla partecipazione dei laici all'apostolato, insegnamento e amministrazione (soprattutto sinodale) nelle Chiese ortodosse, alcune delle quali hanno in questo campo una già lunga esperienza. Inoltre le consuetudini legittime qualche volta immemorabili (p.e. in Malabar), sulla partecipazione dei laici nella Chiesa vanno preservate e incoraggiate.

IX. RITI E CHIESE PARTICOLARI.

1) Rito: La nozione di Rito sia riesaminata e sia riservata solamente ai riti nel senso liturgico, come è più naturale e più in uso. Infatti oggi non c'è più bisogno di chiamare le Chiese particolari "riti" perchè non vi è più pericolo di confusione fra la Chiesa universale e unica e quelle particolari che sono molte.

Tale terminologia è stata usata già nei due ultimi Motu proprio di Pio XII "Sollicitudinem Nostram" (6 gennaio 1950; AAS, 1950, n. 1) e "Cleri sanctitati" (2 giugno 1957; AAS, 1957, 433-603), che parlano di "Ecclesiae orientales" e non di una "Ecclesia orientalis" soltanto. Così pure la Sacra Congregatio Orientalis si chiama adesso Sacra Congegatio pro Ecclesis Orientalibus (PAOLO VI "Regimini Ecclesiae" n. 41; AAS, 59, 1967, 899). Lo stesso dispone pure il decreto conciliare "Orientalium Ecclesiarum", che pone in rpimo luogo "particulares Ecclesiae seu ritus" (2), e poi usa solamente il primo termine. Inoltre lo esige la atmosfera ecumenica: infatti, gli Orientali non-cattolici non parlano mai di "Riti", ma soltanto di "Chiese particolari".

2) Statuto per tutte le Chiese particolari: il Mp. "Cleri sanctitati" parla soltanto di patriarchi (che sono 6) e di archiepiscopatus (per ora soltanto 1), e non parla di altre Chiese.

Invece l'uguaglianza giuridica fra le Chiese particolari ("Orientalium Ecclesiarum", n. 3) esige che si elimini questa lacuna. Lo stesso richiede la loro autonomia ("sui iuris") che deve essere chiaramente determinata. Per fare ciò, la cosa più semplice sarebbe d'estendere lo Statuto di Archiepiscopatus a tutte le altre Chiese riconosciute come autonome; tutte queste Chiese cioè sarebbero archiepiscopatus ed i loro Capi sarebbero Archiepiscopi maiores; quanto al resto, p.e. al Sinodo permanente, si applicherebbe loro ciò che le circostanze reali permettono.

Il termine "archiepiscopatus", specie nelle versioni, è equivoco (arcivescovado, arcivescovo) se questo vocabolo si adopera
senza l'aggiunta "maggiore", usato dai soli cattolici (gli ortodossi
non l'adoperano mai), creando così confusione in molta gente anche
intellettuale. In occasione della ricognizione del diritto orientale
sarebbe quindi auspicabile ritornare al termine exarchatus che
fu usato nel can. 215 del 2º Schema della Codificazione: "Unius
supremae ecclesiasticae potestatis est Patriarchatus, Exarchatus,...
erigere", sostituito poi dal can. 159 del Mp. "Cleri sanctitati",
con archiepiscopatus.

In questo modo si avrebbe la divisione fondamentale di Chiese orientali in Patriarcati ed Esarcati (Catolicosati, Mafrianati, secondo diverse Chiese particolari in accordo con la divisione originale). <u>I Capi delle Chiese particolari</u> porterebbero o il semplice titolo di Esarchi (Catholicos, Maphriani) o quello di Arcivescovi (maggiore) di una città ed Esarchi di tale e tale Chiesa.

Gli Esarchi attuali ritornerebbero ad essere <u>Vicari Apostolici</u>, ecc., come si dispone nel citato canone, e le Esarchie in <u>Vicariati</u>, come si usa anche oggi, p.e. presso i Melchiti, e con più facilità nelle altre Chiese particolari non bizantine che preferirebbero tale terminologia all'attuale.

Il termine "Exarchatus, Exarchus" avrebbe il vantaggio di essere chiaro anche in Occidente evitando ogni equivoco. I diritti degli Esarchi poi dovrebbero essere essenzialmente uguali a quelli dei Patriarchi, come lo sono anche nelle Chiese ortodosse dove tutti i Capi delle Chiese autocefale, al cui concetto corrispondono le nostre Chiese particolari, si trovano su un piano di uguaglianza differendo solo nella terminologia: Patriarchi, Catholicos, Esarchi, Arcivescovi, Metropoliti.

Infine, se il Codice deve avere anche un senso ecumenico, l'uso di una tale terminologia potrebbe servire molto al vero ecumenismo e al buon intendimento fra noi e i non-cattolici.

X. REVISIONE DEI CANONI "DE PROCESSIBUS".

Nella parte "de iudiciis" l'importante è una sola cosa: l'amministrazione della giustizia sia pienamente aderente alla realtà delle cose, alle condizioni degli individui e della società ecclesiastica.

Il Motu proprio "Sollicitudinem Nostram" è sotto questo aspetto già un ottimo codice per le presenti condizioni delle Chiese orienta-li Cattoliche; tuttavia i canoni processuali dovrebbero essere perfezionati con l'introduzione di alcune modifiche che rispecchino la struttura di queste Chiese e con una semplificazione delle procedure canoniche.

- 1) Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali e queste dovrebbero essere preparate in una Commissione ("coetus studii") mista con consultori latini ed orientali, e sottoposte all'esame ed approvazione dei membri di tutte e due Commissioni della Revisione dei Codici Latino e Orientale.
- 2) Ogni Chiesa Orientale (Patriarcato, Arcivescovato maggiore, Metropolia) abbia la possibilità di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause non riservate alla S. Sede in tutte e tre le istanze fino alla sentenza finale, salva restando la "provocatio ad Sedem Apostolicam" secondo il can. 32 del Mp. "Solli-

citudinem Nostram'', caso eccezionale che non presenta un vero appello.

3) Il Sinodo Patriarcale (di cui il can. 340 § 1 del MP "Cleri sanctitati") diventi di nuovo un tribunale per le cause criminali maggiori (cfr. Mp. "Sollicitudinem Nostram" can. 17 § 1 n. 2), salvi il can. 32 sopramenzionato e l'appello al Romano Pontefice dopo la sentenza emessa nella prima istanza dal Sinodo patriarcale.

XI. REVISIONE DEI CANONI "DE DELICTIS ET POENIS".

1) E' noto che la Pont. Commissione per il Codice Latino, ha già ridotto negli schemi dei canoni le punizioni latae sententiae. (Le Communicationes vol. 1, n. 1, 1970; p. 102 dispongono: "poenae latae sententiae ad paucissimos casus reductae sunt et curatum est ut etiam in legibus particularibus et in praeceptis eae adhibeantur tantummodo in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint").

Per il Codice orientale si proporrebbe innanzitutto di abolire tutte le poenae latae sententiae perchè esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali (sono del tutto sconosciute alle Chiese ortodosse) e non sembrano necessarie per un adattamento del Codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle Chiese Orientali Cattoliche. (1)

- 2) Si dia maggiore rilevanza alla "monitio canonica", prima di poter punire secondo gli antichi canoni orientali ed una possibilità di appello "in suspensivo" contro ogni imposizione di una punizione (tribunali amministrativi).
- 3) Si propone di rivedere la nozione della punizione canonica in quanto "privatio alicuius boni". Sembra che la punizione canonica potrebbe essere anche "impositio actus positivi". E' vero che in questo modo le punizioni si dovrebbero chiamare piuttosto "poenitentiae" che non'poenae" ma corrisponderebbero molto di più alla

^{(1). -} Quanto alle Chiese bizantine, cfr. E. HERMANN, 'Hat die byzantinische Kirche von selbst eintretende Strafen (poenas latae sententiae) gekannt?', Byzantinische Zeitschrift 44 (1951) 258-264; cf. Pure I. ŽUŽEK, Kormčaja kniga, p. 220, n.6. Quanto ad alcune Chiese non-bizantine, se esistesse qualche dubbio, bisognerebbe sciorglielo alla luce della prassi de facto seguita: una qualche prassi della applicazione di poenae latae sententiae è sconosciuta nell'intero Oriente.

antica e salutare disciplina orientale. Si noti che oggi anche nelle Chiese ortodosse le "poenae" sono tutte "privationes boni" ma gli ortodossi riconoscerebbero pure che l'antica disciplina conteneva quasi sempre due elementi nella "poena": la privatio boni " e la imposizione di un atto positivo. Oggi, si intende, non si possono imporre simili penitenze pubbliche, ma si cerchi almeno di pensare di introdurre nelle punizioni anche l'elemento positivo, che corrisponde molto di più al carattere medicinale delle punizioni canoniche, quasi l'unico riconosciuto nell'Oriente Cristiano.


XII. LA "LEX FUNDAMENTALIS" E IL CODICE ORIENTALE.

Il progetto "Lex fundamentalis Ecclesiae" è stato impostato come la parte del futuro Codice che dovrebbe enunciare i principi generali giuridici della Chiesa di Cristo e quindi applicabili alla Chiesa universale. Si prevede così che la "Lex fundamentalis" sarà comune a tutti e due i codici, sia latino che orientale.

Dal momento che il Santo Padre ha costituito la Commissione per la Codificazione Canonica Orientale sembra che lo schema della "Lex fundamentalis", finora elaborato dalla Commissione per il Codice latino, non dovrebbe essere d'ora in poi opera di questa sola.

La universalità della "Lex fundamentalis" esige la partecipazione della Commissione orientale in modo che la parte comune dei due Codici riguardante i principi giuridici della Chiesa universale non soltanto sia universale ma anche appaia universale a tutti in quanto ideata e formulata dagli esperti e studiosi rappresentanti le Chiese Occidentale e Orientale.

(trasmesso alla Commissione dal Decano della Facoltà di Diritto Canonico Orientale il 17 aprile 1973.)



INDICE

Presentazione	.pag.	. 1
Istituzione della Commissione	. pag.	2
Presidenza - Membri - Segreteria	. pag.	3
Agostino di Biagio, La revisione del Codice		
di Diritto Canonico Orientale	pag.	5
Consultori	pag.	9
Ivan Žužek S.J Brevi delineamenti del lavoro		
della Commissione dalla sua istituzione	pag.	12
Coetus studiorum	pag.	15
Facoltà di Diritto Canonico Orientale: Norme per		
la Ricognizione del Diritto Canonico Orientale	pag.	20